

1
22 DIC 2023
144182

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017, e del Decreto Legislativo n. 36/2021, l'Ente del Terzo Settore denominato : << MEDIA LUNA TANGO CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE >>, in breve << MEDIA LUNA TANGO CLUB A.S.D. - A.P.S.>>,
assume la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.
L'associazione ha sede legale in Via Del Fante, 86 Messina. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Decreto Legislativo 36/2021 delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs.

11/7/2017, in particolare:

1) La diffusione e lo svolgimento del tango argentino in tutte le sue espressioni artistiche, culturali e ricreative: poesia, musica, danza, nonché teatro, cinema, viaggi, sport, scuola, educazione alla gestualità, ascolto, stage, seminari, conferenze, mostre, concerti ed opere d'arte, incontri enogastronomici con somministrazione di cibi e bevande, organizzazione di serate di ballo (milonghe) sociali in sede e fuori sede;

2) La diffusione e lo svolgimento di arti marziali - karate - kyokushinkai in tutte le sue espressioni: sia come modo di impiego del tempo libero, sia a carattere dilettantistico che a carattere agonistico;

3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i D.Lgs. 11/7/2017);

4) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k art. 5 D.Lgs. 11/7/2017);

5) Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5 D.Lgs. 11/7/2017);

6) Educazioni, istruzione e formazione professionali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art. 5 D.Lgs 117/2017);	
7) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t art. 5 D.Lgs. 117/2017);	
8) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 D.Lgs. 117/2017).	
Per le finalità sopra menzionate, l'Associazione intende nel settore delle attività sportive:	
- diffondere la pratica sportiva in genere, quale indispensabile strumento di promozione umana, con particolare riferimento a: Ginnastica (attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, ginnastica artistica, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica);	
- diffondere le attività sportive e quelle ad esse connesse in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente; divulgazione scientifica della cultura dell'ambiente e del rispetto risorse naturali; svolgere attività di informazione e promozione delle attività tecniche ludico – sportive nel rispetto della natura.	
L'associazione intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero, sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio sia per finalità turistico – promozionali ,	
ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I. L'Associazione intende affidarsi ad enti di promozione	

sportiva e/o Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione si propone: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate; l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport, organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive; agevolare la pratica di tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a disposizione; la creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statuari sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando strutture sportive e/o ricreative, acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture sportive e/o ricreative o ottenendone la concessione o gestione da Enti pubblici o privati.

Per le attività con finalità ambientali l'Associazione intende:

- promuovere il territorio regionale e nazionale attraverso l'organizzazione di attività turistiche, quali escursioni, gite e viaggi;
- organizzare ed editare attività di studio sulle origini storiche e tradizioni del territorio regionale e nazionale;
- promuovere attività di salvaguardia e tutela dell'ambiente mediante l'organizzazione di gruppi di persone per la raccolta dei rifiuti presenti negli

	spazi verdi pubblici e privati, nelle zone marine, nel territorio montano ed in orti sociali; promuovendo campagne di sensibilizzazione di propria produzione; ideando slogan contro l'inquinamento ambientale; partecipando ad eventi per la salvaguardia dell'ambiente;	
	organizzare incontri e seminari sull'educazione ambientale, sia in strutture chiuse, sia all'aperto, al fine di indirizzare e sensibilizzare la collettività sul corretto smaltimento dei rifiuti, su l'utilizzo dei mezzi a motore, su l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, su l'efficienza energetica in generale e su tutti gli altri argomenti volti alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente;	
	<u>Per le finalità formative sopra menzionate, l'Associazione intende</u>	
	- promuovere e diffondere l'istruzione mediante l'istituzione e la gestione corsi, stage, seminari ed iniziative relative alla tutela dell'ambiente;	
	- promuovere ed organizzare attività di post - scuola, per supportare bambini ed adolescenti nel percorso scolastico;	
	- promuovere l'attività di tutela ambientale, attraverso l'organizzazione di lezioni, corsi, stage, musicali di ogni genere, finalizzati all'aggregazione sociale;	
	- promuovere l'educazione alimentare come strumento di miglioramento della vita, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, fiere, campagne di pubblicizzazione di ogni tipo;	
	- promuovere e diffondere la cultura della pittura, scultura e arti figurative, italiane e straniere organizzando corsi, incontri formativi, ricreativi, videoproiezioni, mostre di quadri;	
	- organizzare corsi per l'alfabetizzazione informatica e per l'aggiornamento informatico del singolo individuo e della collettività, volti sia	

all'apprendimento dell'utilizzo dei mezzi informatici, sia al corretto utilizzo di internet, social network, computer, smartphone, tablet, console.

Per le finalità culturali sopra menzionate, l'Associazione intende:

- organizzare corsi di tai chi chuan, yoga e discipline olistiche orientali;

- costituire un "Centro Studi" per l'organizzazione di stage e seminari per

l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazione a sfondo culturale ricreativo.

A tal fine l'associazione propone:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto

- curare i rapporti con tutti gli organi statali, le Associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi;

- promuovere attività di carattere sociologico, sportivo, culturale, musicale, artistico teatrale e letterario in genere quale mezzo di conoscenza e crescita culturale dell'individuo;

- promuovere, attraverso l'attività sportiva, ambientale sociale, musicale, artistico teatrale e letterario la conoscenza delle diverse culture, delle tradizioni e delle origini di altri popoli al fine di sviluppare la solidarietà civile tra le razze, etnie e popolazioni diverse;

- organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere sportivo, ambientale, culturali, artistico, teatrale e letterario in genere anche riferiti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, attività di formazione degli insegnanti, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audio, audiovisivi e multimediali o quanto altro sia utile per favorire l'apprendimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico

di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività sportive, culturali, musicale, artistico teatrale e letterario consone alle loro esigenze;

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

- editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo sportivo, culturale, ambientale, musicale, teatrale, cinematografico e ricreativo e incontri idonei al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto, ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate. Allestire e gestire bar per i soci;

- fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale (libri, materiale vario);

- divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione da Enti Privati e Pubblici;

- organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a quelle del volontariato e a tutte quelle norme ideali e sociali che regolano la vita della nostra Associazione.

- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariable e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie.

accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti, bevande anche alcoliche e superalcoliche.

ART. 6 - (Soci)

Considerate le finalità associative, possono aderire all'associazione, senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi sociali e di sottostare al presente statuto e/o regolamenti interni.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani, cittadini comunitari e non residenti in Italia ed extracomunitari, di ambo i sessi.	
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.	
L'associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
L'ammissione all'associazione può essere deliberata dall'Organo di amministrazione o può essere accettata da parte di un suo membro, controfirmando la domanda di ammissione presentata dall'interessato, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.	
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.	
Al fine di tutelare i propri associati, non verranno ammessi a soci, gli aspiranti soci che abbiano espressamente e pubblicamente manifestato idee o posto in essere comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità associative.	
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.	
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore.	
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà	

	essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.	
	In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione a socio, da parte dell'organo amministrativo, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, entro il termine di 30 giorni.	
	La qualità di socio si perde:	
	per decesso;	
	per recesso;	
	per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;	
	per esclusione;	
	per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
	Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f. art. 148 del TUIR).	
	ART. 7 (Categorie di Soci)	
	I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a. <u>fondatori</u> sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. I soci fondatori possono essere in un numero minimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre	
	aps;	
	b. <u>volontari</u> sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote	
	associative;	

c. onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Per essi permane l'obbligo del versamento della sola quota associativa;

d. ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e partecipano alle attività organizzate dall'Associazione,

ART. 8 (Esclusione, recesso e radiazione e provvedimenti minori)

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;	
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;	
- quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo, successivamente alla scadenza di dieci giorni dalla notifica della diffida ad adempiere;	
I soci esclusi per morosità del versamento della quota associativa, potranno, dietro una nuova domanda, essere riammessi. Ovviamente dopo aver sanato la morosità pregressa.	
La radiazione del socio avviene nei casi in cui:	
- il Socio commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;	
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.	
La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.	
Il provvedimento del Consiglio Direttivo di radiazione dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.	
L'Associato radiato non può essere più riammesso.	
Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di radiazione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.	
Per eventi di minore gravità, il socio potrà ricevere un' ammonizione da parte dell'Organo Amministrativo. Se il comportamento posto in essere continuerà a persistere il socio potrà essere sospeso. La sospensione, deliberata dall'Organo Amministrativo, potrà avere durata da uno a dodici mesi.	

Il socio potrà proporre appello, entro trenta giorni dalla delibera di sospensione, che verrà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto in sede partecipazione alle Assemblee Sociali, su tutte le questioni previste dall'art.12 ivi compresa la nomina degli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Il diritto voto, per i soci minorenni, può essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutti i soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi

statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART 10 (Tesserato)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpici» ed anche Enti di Promozione Sociale.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpici e di Promozione Sociale a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva e di Promozione Sociale di appartenenza.

ART. 11 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'Associazione potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali anche di volontari non soci che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 12 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci,

Organo di amministrazione,

Presidente,

Organo di controllo (eventuale)

Organo di revisione (eventuale)

ART. 13 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec e ogni altro strumento che consente la maggiore diffusione dell'informazione, oppure mediante avviso affisso

	nella sede dell'associazione.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando	
	l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i	
	soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata	
	per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	ART. 14 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	approva il bilancio di esercizio (assemblea ordinaria);	
	nomina e revoca i componenti degli organi sociali (assemblea ordinaria);	
	nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti (assemblea ordinaria);	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti (assemblea ordinaria);	
	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (assemblea	
	straordinaria);	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (assemblea ordinaria);	
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione	
	(assemblea straordinaria);	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla	

sua competenza.

ART. 15 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

-tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

-ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ovvero ad altri enti sportivi dilettantistici ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 36/2021. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo viale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su	
---	--

apposito libro dei verbali.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 17 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da tre fino a cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il mandato ha durata tre anni.

Per la cause di decadenza e ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva

Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente ed un Segretario, delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati, delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea

straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci, attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci e ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o lo statuto non attribuiscono specificamente all'assemblea dei soci.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, maggiorenni e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi non complessivamente incesi non superiori ad un anno. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. L'Organo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea ordinaria; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative degli associati;

quote di iscrizione degli associati, dei loro familiari e dei tesserati

quote di partecipazione alle attività degli associati, dei loro familiari e dei tesserati ;

- dall'iscrizione agli elenchi del 5 per mille;
- dai proventi derivanti della organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, ai associati, tesserati, partecipanti e a terzi;
- da eventuali contributi straordinari degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 23 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Considerate l'assenza del fine di lucro, gli eventuali avanzi di gestione e/o i proventi in genere delle attività, non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali avanzi e/o proventi dovranno essere tutti ed integralmente reinvestiti nelle società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive, dell'attività sportiva dilettantistica, dell'attività didattica e delle attività sociali.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 15. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.28 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi e non risolte all'interno dell'associazione, saranno devolute all'esclusiva competenze di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o di dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, questo sarà composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Messina.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o pec, da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Messina e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrinunciabile.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117/2017, dal Decreto Legislativo 36/2021, dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione Sportiva

leggi vigenti in materia.

Shay

Giusy Tobert

Agustina

Agustina

Agustina

Baracael

